



ESENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI DELL'ART. 26741 N. 2
 N. 1317/12
 MATTELLI - CANTARINI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

19218 12

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	MERONE	Presidente	R.G.N. 25730/07
Dott. Raffaele	BOTTA	Cons. Rel.	Cron. 19218
Dott. Antonio	VALITUTTI	Consigliere	Rep.
Dott. Mario	CIGNA	Consigliere	Ud. 04/10/12
Dott. Francesco	TERRUSI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

Oggetto:
 IVA. Operazioni
 soggettivamente
 inesistenti. Detrai-
 bilità imposta. Pro-
 va.

- ricorrenti -

Contro

481
19
 A s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mondin Gianni e Martelli Carlo, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Somalia 67, presso l'avv. Rita Gradara, che, unitamente all'avv. Amedeo Grassotti, li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano - Sezione staccata di Brescia), Sez. 63, n. 219/63/06, del 20 giugno 2006, depositata il 6 luglio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2012 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Amedeo Grassotti per la parte controricorrente;

Preso atto che il P.M. non si oppone alla relazione.

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorso - che concerne l'impugnazione di un avviso di rettifica ai fini IVA per l'anno 1997 e di un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno 1998 in ragione di supposte operazioni fittizie per realizzare illeciti risparmi d'imposta - poggia su un unico motivo, illustrato anche con memoria, con il quale l'amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28, D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c. sostenendo



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 26/4/1986
N. 131 TASS. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

l'erroneità del convincimento espresso dal giudice di merito sulla detraibilità dell'imposta che spetterebbe comunque, anche nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, se vi sia stato l'effettivo conseguimento della merce e l'effettivo pagamento della merce e dell'IVA.

2. Il ricorso è fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui: «In tema di IVA, è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'IVA: da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile dall'acquirente e, dall'altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'IVA corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza» (Cass. n. 735 del 2010). Non appaiono convincenti le osservazioni sviluppate nella memoria di parte controricorrente in ordine alla supposta estraneità alla *ratio decidendi* della questione relativa alla detraibilità dell'IVA, quando è proprio a tale questione che la sentenza fa riferimento affermando il valore, a suo giudizio dirimente, del fatto che la merce sia stata realmente acquistata ed i costi effettivamente sostenuti. Altrettanto non convincenti appaiono le deduzioni relative alla supposta rilevanza della modifica legislativa di cui all'art. 8, D.L. n. 16 del 2012, la quale riguarda la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e non la questione relativa alla detraibilità dell'IVA che costituisce l'oggetto dell'accertamento e, quindi, del giudizio.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Lombardia che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 7 NOV 2012



Il Giudiziano
SARAGONA

Il Funzionario Giudiziano
Marcello Saragona

Il Presidente
Dott. Antonio Menone